



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'  
E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

**ISPETTORE GENERALE CAPO**

**Visto** il Regolamento (CE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 e successive modifiche e/o integrazioni relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

**Visto** il decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995 inerente l'attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico;

**Visto** il Regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91;

**Visto**, in particolare, il combinato disposto dall'art. 27 punto 5 lettera c e dall'art. 42 del Regolamento (CE) n. 834/2007 secondo cui dal 1° gennaio 2009 gli organismi di controllo operanti nel settore delle produzioni da agricoltura biologica devono essere accreditati secondo la versione più recente della norma europea EN 45011 o della guida ISO 65;

**Visto** il Regolamento (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli e s.m.i.;

**Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009 n. 129, "Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;

**Visto** il decreto ministeriale del 27 novembre 2009 n. 18354 " Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici".

**Visto** il decreto del 01 febbraio 2012 n. 2925 che revoca a Biozoo srl l'autorizzazione rilasciata con decreto ministeriale del 26 giugno 2009 prot. 13778, ad esercitare l'attività di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo i prodotti di cui all'art. 1 del Reg. (CE) n. 834/2007.

**Considerata** la necessità di garantire la continuità del controllo e della certificazione delle produzioni agroalimentari come "da agricoltura biologica o biologica" degli operatori sottoposti al controllo del suddetto Organismo di controllo;



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'  
E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

**DECRETA:**

**Articolo 1**

1. Il Ministero, attraverso il personale degli Uffici Periferici dell'Ispettorato centrale per la tutela della qualità e la repressione frodi dei prodotti agroalimentari, effettuerà temporaneamente i controlli sugli operatori attualmente assoggettati all'Organismo di controllo "Biozoo srl" a cui è stata revocata l'autorizzazione con Decreto del 1 febbraio 2012 n. 2925 citato in premessa.
2. Il personale degli Uffici Periferici di questo Ispettorato per il controllo degli operatori si avvarrà della documentazione del suddetto Organismo di controllo.
3. L'Organismo di controllo "Biozoo srl" potrà mantenere, presso le sue sedi, a titolo gratuito, la documentazione inerente il sistema di controllo degli operatori controllati al momento della revoca di cui all'art.1, purché consenta la consultazione e l'utilizzo della documentazione stessa ai funzionari dell'Ispettorato centrale la tutela della qualità e la repressione frodi dei prodotti agroalimentari incaricati di svolgere l'attività di controllo.
4. Biozoo srl è tenuto a trasmettere con immediatezza ai singoli Uffici Periferici di questo Ispettorato l'elenco degli operatori che insistono sul territorio di competenza di detti Uffici.

**Articolo 4**

Gli operatori iscritti negli elenchi dell'Organismo di controllo Biozoo srl possono cambiare Organismo presentando la notifica di variazione alle Autorità competenti.

**Articolo 5**

Al fine di non creare disagi agli operatori iscritti nell'elenco di "Biozoo srl", è consentito agli stessi, temporaneamente, l'utilizzo delle confezioni e degli imballaggi riportanti il riferimento al codice comunitario dell'Organismo la cui autorizzazione è stata revocata ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, fermo restando che la responsabilità dei controlli nel detto periodo è attribuita all'Ispettorato centrale la tutela della qualità e la repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

**Articolo 7**

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua emanazione ed è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, lì 1 febbraio 2012

F.to Giuseppe Serino  
Ispettore Generale Capo